

DECRETO BERSANI COME EVITARE UN PASTROCCHIO

Dalla lettura del comma 2 dell'articolo 12 del D.L. 223/2006 emergono evidenti perplessità sia sull'individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento, sia sulle finalità del medesimo nonché sui criteri e le modalità da applicare per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Da un punto di vista logico-giuridico, si fa presente che le fattispecie richiamate dalla norma che si intende regolamentare, sono già disciplinate dall'articolo 7 del Codice della strada e che, pertanto, non sussiste alcuna "lacuna legis" tale da rendere inapplicabili sia i provvedimenti di limitazione alla circolazione stradale, sia le previste sanzioni in caso di inottemperanza.

Tra l'altro, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame non può intervenire in aiuto neppure l'articolo 12, comma 2, delle "Disposizioni della legge in generale" (Preleggi) che prevede "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del Legislatore".

Pertanto, **appare chiaro che il testo così come predisposto non sarebbe sufficiente per essere applicato e per produrre gli effetti voluti, in quanto sarebbe necessaria l'emanazione di un Regolamento di attuazione che ne indichi le modalità operative nonché il contesto di applicazione**, per esempio con l'emanazione di un eventuale D.P.R.

Ma anche in tal caso si presenterebbero serie difficoltà operative, in quanto anche con l'emanazione del regolamento succitato, poiché il Codice della strada è stato emanato in forma di Decreto Legislativo, emergerebbero comunque serie difficoltà oggettive per regolamentare determinate situazioni inerenti la circolazione stradale che, come già detto, sono attualmente disciplinate da una disposizione normativa che, di fatto e di diritto, è di rango superiore rispetto ad un DPR.

Ciò comporterebbe inevitabilmente una confusione in materia, in quanto con il testo di legge così predisposto, risulterebbe alquanto complicato per gli enti locali comprendere quando e in quali situazioni è doveroso applicare il testo in esame, ovvero quanto disposto dalle fattispecie astratte contemplate dall'articolo 7 sopra citato, in quanto non si comprende la differenza applicativa dei due testi né tanto meno l'esigenza di avere due provvedimenti della stessa natura e disciplinanti la medesima materia.

Non di minor importanza risulta il fatto che il provvedimento in questione interviene nel disciplinare una fattispecie giuridico-soggettiva che è richiamata e tutelata direttamente dalla Costituzione, così come stabilito dall'articolo 16, che cita "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio

nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza...omissis."

Pertanto, poiché tale provvedimento andrebbe a limitare un diritto tutelato direttamente dalla Carta Costituzionale, meriterebbe senza meno una stesura più dettagliata e trasparente rispetto a quella attualmente predisposta, che appare totalmente incompleta in quanto non richiama neppure i motivi di interesse pubblico, poiché la dizione "A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana" appare del tutto generica e di ampia interpretazione, perché priva sia del richiamo delle modalità e dei criteri da adottare per i quali si vogliono produrre gli effetti contemplati, sia dei principi antidiscriminatori da adottare nei confronti dei soggetti privati, difatti il testo cita unicamente "gli operatori economici" come se tale disposizione fosse emanata limitatamente a tale categoria".

Appare evidente, quindi, che con la stesura attuale non vi sono né i presupposti di fatto che gli elementi di diritto per poter rendere efficace la disposizione normativa in esame.

In conclusione, si chiede l'intervento dei parlamentari nella fase di conversione del Decreto legge proponendo di modificare il comma in esame, richiedendo opportunamente l'intervento della competente Divisione del Ministero dei Trasporti, e basando una eventuale proposta di modifica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti tecnici e giuridici in materia dei Funzionari del Ministero.

In alternativa, si chiede l'intervento dei parlamentari nella fase di conversione del Decreto legge proponendo di stralciare il comma in esame, e di ripresentare - una volta sentito il parere tecnico giuridico della competente Divisione del Ministero dei Trasporti, il provvedimento in questione, eventualmente nell'ambito di una più organica e approfondita proposta di modifica del Codice della strada (per esempio con un nuovo Decreto Legislativo).

